Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

AIPG Newsletter

n° 5 Aprile - Giugno 2001

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente: Luisella de Cataldo
Vice Presidente: Santo Di Nuovo
Segreteria: Anita Lanotte
Tesoreria: Paolo Capri
Consiglieri: Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Anna Mestitz, Carlo Serra, Maddalena Zucconi

Il punto su… 1

Noi e i diversi da noi
Editoriale
di Luisella de Cataldo

Parere dell'Esperto 2

Talvolta anche il buonismo può uccidere
di Gustavo Sergio

Giurisprudenza 3

Sentenza n.10090 del 12 marzo 2001
Mobbing sul lavoro, maltrattamenti e violenza privata

Notizie dall'Associazione 5

Recensioni 5

Convegni e Seminari 5

Siracusa: 9,10,11 novembre 2001

La Formazione 5

Difficoltà e complessità d'approccio psicologico e metodologico in contesti giuridici differenziati
di Paolo Capri

Lo stato della formazione in Italia per gli operatori psicologico-giuridici
di Stefano Mariani 7

IL PUNTO SU…

Noi e i diversi da noi

di
Luisella de Cataldo Neuburger

Presidente AIPG
Avvocato Psicologo
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica
Università degli Studi di Milano

"La persecuzione degli ebrei, la caccia agli albigesi e ai valdesi, le lapidazioni dei quaccheri, le immersioni dei metodisti, l'assassinio dei mormoni e il massacro degli armeni, significano che un'ancestrale neofobia dell'uomo, un'aggressività di cui tutti portiamo le vestigia, un odio innato per gli estranei, specie se eccentrici e anticonformisti, sono le forze che si celano dietro l'apparente pietà dei vari aguzzini. La pietà è la maschera, ma la forza interna è rappresentata dall'istinto tribale."
William James

Il formarsi di una società multietnica attraverso l'inserimento nella società italiana di modelli propri di culture e ordinamenti giuridici diversi dai nostri, comporta conseguenze che alimentano un nuovo articolarsi della storia e della convivenza civile.
Come ha dimostrato Michel Foucault nelle ultime lezioni della sua vita, tenute al Collège de France, i procedimenti giuridico-politici che rendono efficace la spersonalizzazione sono diversi e molto diffusi e rispondono ad un unico principio informatore: un doppio registro giurisprudenziale per chi è incluso e per chi è escluso. In questa dialettica del 'dentro' e del 'fuori', si impone oggi una riflessione sull'atteggiamento nei confronti degli stranieri, che incarnano la forma più inquietante e 'moderna' di devianza. La rilevanza di questi mutamenti è da tempo all'attenzione del mondo degli psicologi, dei sociologi, dei giuristi, dei politici, tutti impegnati a capire il fenomeno nelle sue varie componenti, a ricercare gli strumenti di mediazione, a predisporre programmi di utile convivenza. Al fine di dare un suo specifico contributo a questo argomento, l'AIPG, nell'ambito dei convegni annuali di psicologia giuridica che svolge presso l'ISISC (Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali) di Siracusa, terrà nei giorni 9-11 novembre 2001 un convegno sul tema **"Ripercussioni a livello sociale, psicologico e giuridico della civiltà multietnica e multiculturale".**
Tante le esperienze, gli stereotipi, le idee che circolano intorno a un fenomeno che da sempre, in tutti i luoghi, ha messo alla prova l'uomo e la sua capacità di pensare e reagire al diverso. Lo straniero prende su di sé molte delle caratteristiche che hanno portato il folle all'internamento: lo straniero è diverso e 'brutto', non lo si capisce; è fonte di malinteso e di mancanza di dialogo: lo straniero è un pericolo; è un enigma e, soprattutto, non comunica. Inoltre se resta legato alla propria comunità di origine, al fine di mantenere la sua identità, rappresenta un rischioso corpo

estraneo per gli individui della comunità ricevente che si considera invasa.
Georg Simmel nel suo lavoro del 1908 "Excursus sullo straniero" ha sostenuto però che lo straniero non è il diverso assoluto e riconosciuto come tale con cui si mantiene una distanza cognitiva e culturale, ma l'eterogeneo che si mescola agli ospitanti. Un eterogeneo che non proviene necessariamente dall'esterno, ma che può essersi sviluppato all'interno della società, nelle maglie dei suoi costumi e delle sue tradizioni, e che perciò va identificato e possibilmente espulso o eliminato. Il fatto che i nazisti abbiano sterminato, insieme agli ebrei, malati di mente, handicappati, zingari e omosessuali, mostra come una parte consistente della società europea fosse disponibile (ma quanto ancora lo è?) a trasformare in nemici anche gli stranieri interni, oltre a quelli esterni. Fino a quando lo straniero è identificabile attraverso la sua alterità, confinato in quanto altro, può non costituire soverchi problemi, dal momento che non frattura che episodicamente la superficie della società che lo ospita. Diversa è la situazione determinata dallo straniero che intende restare e, quindi, condividere - 'come noi' - lo stesso spazio sociale: è a questo momento che puo' essere percepito come una forza per la frantumazione del sistema. Noi abbiamo paura della diversità: questo è già follia ed è anche un modo per difendersi da essa. Vorremmo creare distanze e porre confini precisi, ma il confine separa accomunando. Con questo sistema abbiamo "confinato" la follia, ma non abbiamo certo neutralizzato la diversità, né abbiamo diminuito la nostra paura a fronte dell'Altro diverso. Il rapporto con l'Altro diverso è la cifra con cui si misura il tasso di civiltà: come qualcuno ha scritto, ogni società si può giudicare dal modo in cui organizza e vive il rapporto con l'altro, come se l'avere un'identità dovesse dipendere da un qualche meccanismo di identificazione ed esclusione di coloro che sono diversi da noi.
Le conseguenze investono sia la società tutta che le sue strutture portanti. Ad esempio, l'ingresso degli immigrati in una cultura diversa aumenta anche le difficoltà delle nuove configurazioni che deve assumere la struttura familiare. Si veda il caso della figura della donna che da un ruolo di responsabilità, di tutela della famiglia, di custode dei valori, rivestito nel paese d'origine, passa all'isolamento sociale ed anche familiare mentre i figli, acquisendo nuove conoscenze e maggiormente disponibili ad introiettare la nuova cultura, rendono la relazione madre-figlio confusa, poco sicura e aleatoria. E' un passaggio traumatico che produce nel nucleo familiare incomprensioni, tensioni, conflitti che portano ad una sostanziale disgregazione del nucleo fino al distacco fisico e al conflitto. La donna immigrata, come in genere l'uomo, si trova a dover mediare tra la tradizione e la modernità, tra l'incistamento nell'identità etnica e l'integrazione nel gruppo ospitante. E' questa condizione di "liminalità' come di chi sta fermo sulla soglia, senza strumenti per entrare o uscire, che il Convegno intende esplorare, sia a livello di micro che di macrosistema, dalla famiglia all'amministrazione della giustizia, dalla figura del padre nei suoi aspetti archetipici alla psicologia dell'immigrato, dalle tecniche di mediazione culturale al fattore religioso, dalla risposta normativa alle difficoltà concrete che si riscontrano nel campo giudiziario, dal rapporto tra immigrazione e rischio criminogeno.

PARERE DELL'ESPERTO

Talvolta anche il *buonismo* può uccidere

di
Gustavo Sergio
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia

Questi i titoli della rubrica *cronache* del *Corriere della Sera* del 26 marzo 2001: "*Così ho strangolato mia madre"; "Matricida assolto, Fassino chiede informazioni"; "Taranto, uccide figlio adottivo".* Evidentemente il giornale si limita a registrare i fatti come espressione di uno stesso fenomeno terribile quanto inspiegabile: figli che ammazzano genitori, o viceversa. Dunque i legami affettivi e biologici che trasmettono la vita possono pervertirsi in distruzione. Sbigottimento, paura per un capovolgimento così impensabile. Mi sfiora la famosa metafora di una certa regola del giornalismo sensazionale: non *cane che morde il padrone,* ma *padrone che morde il cane...*
Passo a sfogliare il giornale locale, IL MATTINO di Napoli. Qui la rubrica si chiama *Primo Piano*, ed i titoli si riferiscono agli stessi fatti."*Il dramma di Pompei. Per un anno prigioniero della madre ammalata"* ; *"Genova, interviene il Guardasigilli." ; "Lecce, ammazza il figlio adottivo."*
Dunque è possibile dare le notizie in modo più articolato, meno totalitario. Mi incuriosisce il sottotitolo del pezzo su Pompei: *"Sulla famiglia un voluminoso fascicolo."*
Leggo l'articolo firmato da Daniela De Crescenzo che inizia così: "*Alessandro assassino, Alessandro aspirante suicida, Alessandro che è legatissimo al padre e che cova rancore verso la madre, Alessandro costretto a badare ai fratellini, Alessandro sezionato dagli psicologi che oggi dalle pagine dei giornali analizzano moventi e sentimenti. Sentimenti di cui fino ad ieri nessuno ha voluto tener in conto. Eppure che il ragazzo soffrisse, che stesse male non era certo un segreto. Era scritto in documenti e certificati. "*
A questo punto alla pena per una storia così tragica si associa anche l'attenzione professionale. Dal seguito della lettura emerge che il ragazzo tentò il suicidio circa un anno fa, che il tribunale per i minorenni aveva disposto un intervento, che vi fu anche una nuova crisi della madre. *" Non so quali provvedimenti siano stati adottati - spiega il sindaco di Pompei - ma ritengo che l'esperto abbia fatto tutto il possibile."* L'articolo così commenta: *E' certo però che, nonostante il disagio manifestato, Alessandro ed i fratellini hanno continuato a vivere con Marina Allocca. Nel febbraio 2001 infatti è stata pronunciata dal tribunale di Torre Annunziata la sentenza di separazione ed i ragazzini, su richiesta della donna, sono rimasti a vivere con lei. Si trattò di una separazione consensuale."*
Quando succedono tragedie come questa esperti e responsabili istituzionali sogliono invocare maggiore prevenzione. E' una parola magica di sicuro effetto, innanzi tutto perché l'uomo comune non sa bene in che cosa consista, e poi perché allude ad un rimedio polivalente che pare fondato sulla scienza e la tecnica, gli idoli dei nostri giorni…

Eppure, come dimostra l'articolo del quotidiano partenopeo che senza smorzare l'intrinseca drammaticità dei fatti raccoglie frammenti della realtà capaci di far riflettere anche il lettore più pigro e superficiale, non ci vuole molto a cogliere le ragioni della tragedia. Almeno di quelle che si riferiscono alla responsabilità delle istituzioni deputate a regolare le situazioni personali, i rapporti educativi ed affettivi di bambini e ragazzi con i genitori quando l'unità familiare si rompe.
Sono passati oramai 10 anni dalla ratifica in Italia della Convenzione di New York sui Diritti dei Bambini, ed ancora avviene che i figli minori non siano ascoltati nei procedimenti giudiziari o amministrativi dove si prendono decisioni che riguardano la loro vita.
L'art. 12 della convenzione stabilisce che il giudice deve ascoltare l'opinione dei fanciulli capaci di discernimento e deve tenerla nel conto dovuto, ma ancora troppo spesso qualcuno ritiene che non si debba turbare i bambini con cose più grandi di loro. Troppo *buoni* certi giudici, certi adulti convinti - in buona fede ma con evidente miopia - di dover risparmiare ai figli lo stress di un incontro con la giustizia.
Come se ciò potesse evitare la pena di rapporti esistenziali amputati, e comunque quella di subire decisioni prese sulla loro testa senza che sia stata offerta neppure l'occasione di comprendere, di partecipare ad eventi che dalla sera alla mattina cambiano l'orizzonte di una vita.
La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi, prima dalla Corte d'Appello di Genova, ed ultimamente anche da quella di Torino, su tale questione che, come i fatti dimostrano, oltre che giuridica è di civiltà. Speriamo che la sua decisione faccia entrare definitivamente nel costume giudiziario italiano, (ed anche in quello amministrativo) la regola dell'ascolto dei bambini e degli adolescenti sancita già da tempo a livello internazionale.
C'è poi un secondo profilo che la tragedia di Pompei mette in rilievo.
Spesso, troppo spesso purtroppo, i giudici minorili e della famiglia non ritengono di dover pronunciare la decadenza della potestà di uno o di entrambi i genitori e di mutare le condizioni di affidamento (generalmente attribuito alla madre), anche se la decisione è sempre revocabile, anche se il provvedimento non ha la funzione di sanzionare e punire il comportamento del genitore, ma quella di tutelare il diritto del bambino al normale sviluppo della personalità, ad essere educato nel rispetto delle sue capacità ed inclinazioni naturali, delle sue aspirazioni. Perché avviene questo ? Si tratta di un buonismo che maschera uno spirito pilatesco, pigrizia ed incapacità professionale che trovano un facile alibi nella delega ai servizi socio sanitari. Così fatalmente il provvedimento *politically correct* è quello del c.d. *affido al servizio sociale.* Il giudice dunque lascia le cose come stanno e si mette l'anima in pace incaricando gli operatori socio sanitari di risolvere ogni problema e di risparmiargli l'affanno di prendere eventualmente decisioni difficili. Così facendo però la funzione essenziale della giustizia risulta svuotata. Perché mai sarebbe necessario il ricorso al giudice se non per stabilire le nuove responsabilità dei genitori nei confronti dei figli minori all'indomani della rottura dell'unità familiare ? Non è questo il contenuto minimo della tutela giuridica di soggetti deboli che non hanno voce nel processo pur trovandosi coinvolti in un evento che certamente muta in modo radicale le loro prospettive esistenziali ?
Alla fine la fiducia illimitata nelle possibilità di successo degli interventi socio sanitari si rivela come una vera e propria ideologia, un alibi per eludere le proprie specifiche responsabilità istituzionali.

GIURISPRUDENZA

Sentenza n.10090 del 12 marzo 2001

"MOBBING" SUL LAVORO, MALTRATTAMENTI E VIOLENZA PRIVATA"

(Sezione Sesta Penale - Presidente L. Sansone - Relatore T. Garribba)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza dell'1 febbraio 1999 la Corte d'appello di Milano confermava le condanne alle pene di anni cinque e anni quattro di reclusione rispettivamente inflitte dal pretore a E.O. e C.C., dichiarati colpevoli:

- il primo, dei reati continuati di cui agli artt. 572 e 610 cod. prn., per avere, quale capogruppo responsabile di zona per le vendite porta a porta di prodotti per la casa per conto della ditta gestita da C.C., maltrattato, con atti di vessazione fisica e morale, alcuni giovani sottoposti alla sua autorità nello svolgimento dell'attività lavorativa e, inoltre, per avere, con i medesimi atti di violenza fisica e morale, costretto i predetti giovani a intensificare l'impegno lavorativo oltre ogni limite di accettabilità;

- il secondo, del reato continuato di cui all'art. 610 cod. pen., per avere, quale titolare della ditta predetta, avvalendosi del clima di intimidazione creato dai suoi capigruppo e omettendo di reprimere i loro eccessi, costretto gli anzidetti giovani ad aumentare l'impegno lavorativo oltre il tollerabile. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

2. E. denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione:

1. in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di maltrattamenti, deducendo: a) l'insussistenza di un elemento costitutivo del reato, perché il rapporto di lavoro non può essere assimilato al rapporto di convivenza familiare previsto dall'art. 372 cod. pen.; b) che non sarebbe stato provato il dolo, perché gli isolati episodi di violenza sarebbero stati commessi con dolo d'impeto;

2. in ordine al reato di violenza privata, deducendo che non sarebbe stata dimostrata la pretesa coazione, dato che i giovani erano assolutamente liberi di interrompere il rapporto di lavoro quando l'avessero voluto;

3. in ordine alla pena inflitta, lamentando che essa sarebbe eccessiva non essendosi tenuto conto della condotta positiva susseguente al reato.

2.1. Cominciando dall'esame del primo motivo, si osserva che, anche se l'ipotesi di reato di più frequente verificazione è quella che dà il nome alla rubrica dell'art. 572 cod. pen. ("maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli"), la norma incriminatrice prevede altresì le ipotesi di chi commette maltrattamenti in danno di "persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una profes-

sione o di un'arte". Si tratta di ipotesi di reato, in questi ultimi casi, in cui non è richiesta, a differenza della prima, la coabitazione o convivenza tra il soggetto attivo e quello passivo, ma solo un rapporto continuativo dipendente da cause diverse da quella familiare. Venendo al caso in esame, non v'è dubbio che il rapporto intersoggettivo che si instaura tra datore di lavoro e lavoratore subordinato, essendo caratterizzato dal potere direttivo e disciplinare che la legge attribuisce al datore nei confronti del lavoratore dipendente, pone quest'ultimo nella condizione, specificamente prevista dalla norma penale testé richiamata, di "persona sottoposta alla sua autorità", il che, sussistendo gli altri elementi previsti dalla legge, permette di configurare a carico del datore di lavoro il reato di maltrattamenti in danno del lavoratore dipendente. Vi è da aggiungere che nel caso di specie il rapporto interpersonale che legava autore del reato e vittime era particolarmente intenso, poiché, a parte il contatto quotidiano dovuto a ragioni di lavoro, nel corso delle lunghe trasferte, viaggiando su un unico pulmino, consumando insieme i pasti e alloggiando nello stesso albergo, si realizzava tra le parti un'assidua comunanza di vita. Ma l'aspetto saliente della presente vicenda sta nel fatto diffusamente illustrato dai giudici del merito - che l'imputato, con ripetute e sistematiche vessazioni fisiche e morali, consistite in schiaffi, calci, pugni, morsi, insulti, molestie sessuali e, non ultima, la ricorrente minaccia di troncare il rapporto di lavoro senza pagare le retribuzioni pattuite (minaccia assai cogente, dato che il lavoro era svolto in mero e le retribuzioni venivano depositate su libretti di risparmio intestati ai lavoratori, ma tenuti da datore di lavoro), aveva ridotto i suoi dipendenti, tra i quali una minorenne, in uno stato di penosa sottomissione e umiliazione, al fine di costringerli a sopportare ritmi di lavoro forsennati, essendo il profitto dell'impresa direttamente proporzionale al volume delle vendite effettuate. Ne risulta, dunque, una serie di atti volontari, idonei a produrre quello stato di abituale sofferenza fisica e morale, lesivo della dignità della persona, che la legge penale designa col termine di maltrattamenti. Per quanto attiene poi all'elemento psicologico del reato, la sentenza impugnata ha posto in rilievo non soltanto la sussistenza del dolo, concretatosi nella coscienza e volontà di ledere in modo abituale l'integrità fisica e morale dei soggetti passivi, ma anche il movente - individuato nella ricerca del massimo profitto - che, al di là di ogni dubbio, prova il disegno sottostante ai singoli fatti di violenza e minaccia, che risultano quindi cementati da una volontà unitaria e persistente, che va oltre il singolo episodio. Il motivo di ricorso è quindi infondato.

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, dato che la sentenza impugnata, proprio per rispondere alla deduzione difensiva già proposta con i motivi d'appello, ha spiegato che l'asserita libertà delle vittime, di licenziarsi in qualsiasi momento l'avessero voluto, era puramente apparente, perché, atteso il meccanismo del pagamento posticipato delle retribuzioni e del deposito delle relative somme, su libretti di risparmio trattenuti dal datore di lavoro, esse temevano che, andandosene, si sarebbe verificato quanto era stato loro minacciato, cioè la perdita delle retribuzioni già maturate.

2.3. E' manifestamente infondato anche il terzo motivo, perché il giudice di merito ha indicato a quali dei parametri elencati dall'art. 133 cod. pen. si è attenuto nell'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena (la gravità dei fatti, la durata nel tempo della condotta delittuosa, il numero degli episodi e delle vittime), e tale scelta, essendo adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità.

2.4. Con motivo nuovo presentato ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., la difesa del ricorrente E. denuncia altro profilo di violazione della legge penale, sostenendo che i fatti contestati avrebbero dovuto essere qualificati come abuso dei mezzi di correzione e disciplina a mente dell'art. 571 cod. pen., perché le violenze e minacce costituivano manifestazione, seppure abnorme, del potere disciplinare che competeva al ricorrente quale responsabile dell'attività produttiva delle vittime. Anche questo motivo è palesemente infondato. L'abuso punito dall'art. 571 cod. pen. ha per presupposto logico necessario l'esistenza di un uso lecito dei poteri di correzione e disciplina, e quindi si verifica quando l'uso è effettuato fuori dei casi consentiti o con mezzi e modalità non ammesse all'ordinamento. Venendo al caso concreto, si rammenta che lo Statuto dei lavoratori ha bandito ogni ricorso alla violenza da parte del datore di lavoro nei confronti del lavoratore subordinato, per cui le violenze nella fattispecie commesse non possono rientrare nella previsione dell'art. 571 cit.. Non solo, ma alla sussunzione dei fatti nella fattispecie legale prevista dall'art. 571 osta la finalità perseguita dagli autori del reato nell'esercizio del preteso jus corrigendi. Come hanno rimarcato i giudici del merito, gli imputati perpetrarono sui giovani dipendenti le vessazioni fisiche e morali sopra descritte, non come punizione per l'erronea esecuzione del lavoro o per episodi di indisciplina o per altri fatti inerenti al corretto svolgimento dell'attività lavorativa, ma per costringerli a sopportare ritmi di lavoro altrimenti intollerabili, riducendoli di tal guisa in una condizione di sfruttamento di tipo schiavistico. la condotta afflittiva posta in essere dagli imputati non perseguiva dunque il fine educativo-correttivo che deve contraddistinguere l'uso dei mezzi di correzione, ma mirava soltanto a scopi di lucro personale. Il ricorso di E. deve dunque essere rigettato.

3. C. denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza, sostenendo che non sarebbe stata fornita la dimostrazione ch'egli sapesse o incoraggiasse la condotta illecita dei suoi capigruppo, ché, anzi, sarebbe risultato che, ogni qualvolta fu informato dei loro eccessi, egli intervenne per reprimerli. Si duole infine dell'entità della pena irrogata e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3.1. Il ricorrente C. è stato ritenuto colpevole del reato di violenza privata continuata in applicazione del principio stabilito dall'art. 40 cod. pen., secondo cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Infatti - argomenta la sentenza impugnata - egli, quale imprenditore, era tenuto in forza del disposto di cui all'art. 2087 cod. civ. "ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", per cui, omettendo di porre fine alle vessazioni attuate dai capigruppo sui lavoratori dipendenti, se

ne rese corresponsabile. Quanto al dolo, la Corte di merito, con motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente ineccepibile, ha spiegato che il ricorrente era perfettamente consapevole dei metodi vessatori usati dai capigruppo (e anzi li condivideva, essendo personalmente interessato al massimo sfruttamento dei dipendenti, i cui libretti di deposito tratteneva a fini ricattatori), e, sebbene ripetutamente sollecitato dalle povere vittime a intervenire, nulla aveva fatto per reprimere o interrompere la condotta antigiuridica dei capigruppo. Le censure sollevate dalla difesa su questo punto sono dunque infondate, al pari di quelle concernenti il diniego delle circostanze attenuanti generiche (peraltro concesse dal primo giudice) e la misura della pena inflitta, che il giudice d'appello ha ritenuto di confermare, sottolineando, con valutazione discrezionale insindacabile, la notevole gravità dei fatti. Per questi motivi

La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE

Comunichiamo che è stato inserito un nuovo collega nell'elenco degli esperti a disposizione dei Soci dell'Associazione, per qualunque chiarimento in merito al settore di competenza:
Dr. Paolo Nardi
Internet e Psicologia Giuridica
e-mail: p.nardi@ciaoweb.net

Il giorno 20 Aprile 2001, presso la sede dell'AIPG, si è tenuta l'Assemblea Generale dei Soci. Il Presidente ha illustrato il lavoro svolto durante l'anno 2000 e ha posto in risalto la notevole crescita che l'Associazione ha fatto in questo anno. In sostituzione del Prof. Gaetano De Leo, come Vicepresidente è stato nominato all'unanimità il Prof. Santo Di Nuovo. Si è inoltre fatto presente che sono attive alcune collaborazioni scientifiche e professionali di notevole importanza con l'UACV (Unità di Analisi Crimini Violenti) e AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati), con le quali strutture verranno organizzati seminari, convegni e giornate di studio. Si è deciso, inoltre, di intensificare la collaborazione con il Tribunale Civile di Roma ed il Tribunale per i Minorenni di Roma, attraverso contatti diretti con i Presidenti dei Tribunali ed altre figure rappresentative come giuristi ed operatori giuridici, delegando per questa iniziativa la dr.ssa Maria Rita Accatino.

Con l'Amministrazione della Giustizia Minorile, presso la scuola di formazione del personale, si è attivata una collaborazione formativa su tematiche specifiche professionali dell'operatore giuridico minorile.

Ricordiamo che è operativo il sito internet dell'Associazione registrato con l'indirizzo: www.aipgitalia.org .

RECENSIONI

E' di recente pubblicazione il libro del Prof. Lino Rossi dal titolo "Adolescenti e Violenza. Strategie di diagnosi e riabilitazione" edito da Franco Angeli.
Riportiamo alcune considerazioni che l'autore fa nella presentazione del suo libro.

"L'adolescente è destinato a sperimentare le contraddizioni più acute della realtà sociale contemporanea. La crescente richiesta di omologazione, che il mondo degli adulti rivolge nei confronti delle condotte adolescenziali, si scontra con la tendenza del ragazzo a realizzare i propri piani di vita in modo autonomo, creando una forte spinta verso il conformismo, che finisce col produrre un mondo adolescente assuefatto e coartato, orientato al reclamo verso il riconoscimento dei propri diritti individuali, ma molto impaurito di fronte alla gestione degli spazi dell'autonomia, preoccupato delle conseguenze che questo porta con sé sul piano delle responsabilità. Ne emerge una richiesta d'individuazione che può sfociare in tendenze autolesive e nelle patologie a sfondo depressivo, tipiche dei giovani. In altri casi invece l'urgente bisogno di manifestare una propria identità irrompe in stili di vita violenti, apparentemente finalizzati alla realizzazione di una esistenza deviante, fuori dagli schemi.
Il libro cerca di analizzare, su un piano clinico e psicosociale, l'intero percorso che l'adolescente 'violento' attraversa, dalla diagnosi al trattamento riabilitativo, eleggendo come sfondo teorico-clinico la cultura della mediazione che discende dal lavoro di rete all'interno della comunità. In tal senso giunge a tracciare un solido rapporto tra diagnosi e riabilitazione, intese come fasi di una progettazione complessa realizzata nel cuore della comunità e realizzata mediante il concorso di tutte le forze in gioco, da quelle più informali ai servizi pubblici e privati".

CONVEGNI E SEMINARI

Si è tenuto a Latina il 20.01.2001 un Incontro di Studio dal titolo *"Il bambino conteso"*, organizzato dall'Associazione CENTRO PSYCHE di Latina, con il Patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Latina, dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lazio e del Telefono Azzurro. All'incontro, introdotto dal Presidente dell'Associazione, dott. Luca Vallario, hanno partecipato personalità e rappresentanti del mondo universitario, del settore sanitario, del settore giuridico e del privato del territorio. Motivo principale dell'incontro, tra i vari interventi succedutisi, la necessità di tutelare il minore in un percorso assai difficile e complesso, quale è quello della separazione giudiziaria, focalizzando l' attenzione sugli strumenti psicologici e giuridici più adeguati e sulle strategie di intervento più efficaci per ridurre le conseguenze potenzialmente traumatiche e devastanti in una personalità in formazione, quale è appunto quella di un bambino, in una situazione di aperta conflittualità genitoriale.
Durante l'incontro sono stati presentati i modelli operativi e di intervento messi a punto dall'Associazione in ambito individuale e sistemico.

Nei giorni **9, 10 e 11 novembre 2001** a Siracusa, si terrà un Convegno organizzato dall'ISISC in collaborazione con l'AIPG sul tema "*Ripercussioni al livello sociale, psicologico e giuridico della civiltà multietnica e multiculturale".*
Gli interessati possono chiedere informazioni alla Segreteria dell'Associazione.

Difficoltà e complessità d'approccio psicologico e

metodologico in contesti giuridici differenziati

di
Paolo Capri

Psicologo, Psicoterapeuta
Pres. Istituto di Formazione CEIPA
Comp. Esperto Comm. Deontologica
Ordine Psicologi Lazio

La necessità di una programmazione organica della formazione nell'ambito della Psicologia Giuridica nasce dalla constatazione che, non esistendo competenze particolari affidate al settore da ordinamenti specifici, lo psicologo trova rilevanti problemi nello svolgere la propria attività nel contesto giuridico, anche a causa della carenza di strutture formative adeguate. I problemi più comuni che lo psicologo, esperto e non, si trova ad affrontare nel momento in cui opera o vorrebbe operare come psicologo forense possono essere sintetizzati nel modo seguente:

A) Difficoltà di rintracciare l'ambito operativo e il settore di maggiore interesse all'interno della psicologia forense.
B) Difficoltà di effettuare una specifica formazione.
C) Difficoltà di individuare correttamente le proprie competenze e i propri limiti.
D) Difficoltà di comprendere e differenziare - e far comprendere e differenziare a magistrati, avvocati, parti in causa ecc. - i ruoli fra i vari operatori giuridici, psicologi, psichiatri forensi, medici legali, avvocati, magistrati, CTU e CTP.
E) Mancanza di criteri e parametri metodologici nello svolgimento di una perizia o CTU.
A) Per quanto riguarda il primo problema (settori d'intervento), prendendo spunto da E. Ferri (1925)[1] e G. Gulotta (1987)[2], credo si possa suddividere la psicologia giuridica in cinque differenti campi d'indagine ed operativi:

1) la psicologia criminale, che si occupa dello studio della personalità di un individuo in quanto autore di un reato, dei concetti di criminalità e devianza, di devianza minorile, dei modelli di analisi e delle teorie interpretative;
2) la psicologia giudiziaria, che studia la personalità dell'individuo in quanto imputato, gli aspetti di responsabilità penale e pericolosità sociale, la vittimologia e la psicologia della testimonianza.
3) la psicologia penitenziaria, che esamina i problemi psicologici relativi alla detenzione, attraverso attività di osservazione, sostegno e trattamento del condannato; che esamina la personalità di un soggetto sottoposto ad una pena, in riferimento all'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) sulle misure alternative alla detenzione e sul trattamento individualizzato.
4) la psicologia giuridica civile, che valuta, attraverso consulenze tecniche, l'affidamento dei figli nei casi di separazione e divorzio, nonché l'adozione nazionale e internazionale.
5) la psicologia legale, che coordina le nozioni di psicologia esistenti all'interno del codice per contribuire al miglioramento delle leggi.
B) Rintracciato l'ambito dove voler operare emergono una serie di difficoltà legate al tipo di formazione, in quanto appare evidente che non può essere considerato sufficiente un addestramento generale sulla psicologia clinica, sull'età evolutiva o sulla psicodiagnostica. Questo perché all'interno del contesto giuridico è necessario che tutti gli operatori si uniformino attraverso, non solo il linguaggio giuridico, ma anche e soprattutto l'applicazione delle norme e degli articoli dei codici di procedura penale e civile.

Ciò appare necessario e fondamentale per la figura dello psicologo forense in quanto la difficoltà successiva ad un eventuale incarico peritale, ma anche in generale, è rappresentata dalla scarsa comunicazione e scarsa conoscenza con i magistrati, legata anche ad una poco corretta terminologia giuridica utilizzata dallo psicologo forense.

Per quanto riguarda la formazione, per lo psicologo vi è anche la complessità e la confusione fra le scuole di formazione e le associazioni, dove frequentemente non vengono chiaramente specificati gli ambiti didattici e la concretezza operativa. D'altronde l'art. 3, comma 1°, delle Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense elaborate da Calvi e Gulotta (1999) e commentate poi da un comitato di esperti in un recente seminario tenutosi a Siracusa[3] (**"Lo psicologo forense, vista la particolare autorità del giudicato cui contribuisce con la propria prestazione, mantiene un livello di preparazione professionale adeguato, aggiornandosi continuamente negli ambiti in cui opera, in particolare per quanto riguarda contenuti della psicologia giuridica, segnatamente quella giudiziaria, e delle norme giuridiche rilevanti".** 6 C.R.C.G. "Esaminando e compiendo accertamenti per la determinazione della custodia dei figli sono richieste competenze e conoscenze specialistiche. La competenza nello svolgere accertamenti su bambini, adulti e famiglie è necessaria, ma non è sufficiente. Occorre anche l'aggiornamento e, nella fase formativa, la supervisione nelle aree dello sviluppo e della psicopatologia dei bambini e della famiglia, oltre alla conoscenza dell'influenza che il divorzio ha su genitori e figli. Il consulente, infine, dovrebbe avere familiarità con le norme e le procedure legali inerenti il divorzio e l'affidamento dei figli".) sottolinea la necessità di mantenere un livello di preparazione professionale adeguato, in un ambito particolarmente delicato come quello forense in cui il parere professionale dello psicologo incide spesso in modo decisivo sulla decisione del giudice e quindi sugli aspetti giuridici, sociali e psicologici delle persone entrate in contatto con la giustizia, in ambito penale, civile e minorile.
C) Altra problematica che emerge è la scarsa consapevolezza delle proprie competenze e dei propri limiti, con difficoltà nell'affrontare ad esempio alcuni tipi di quesiti proposti in modo quantomeno disinvolto dai magistrati. In altri termini, non vi è ancora la capacità di comprendere fin dove possono arrivare le risposte alle domande che vengono poste, naturalmente tenendo in debito conto della presenza di una sorta di sudditanza psicologica o dipendenza psicologica verso il magistrato, soprattutto per uno psicologo all'inizio della professione. Da sottolineare, però, a

[1] Enrico Ferri: "Prefazione" in E. Altavilla *Psicologia Giudiziaria,* UTET, Torino, 1925
[2] Guglielmo Gulotta: *Trattato di Psicologia Giudiziaria,* Giuffrè, Milano, 1987
[3] Luisella de Cataldo: *"Commento al Codice Deontologico dello Psicologo Forense"*, ISISC, Siracusa, 22-24 settembre 2000

questo proposito, che molto spesso il maggiore problema consiste nel fatto che lo psicologo non sa esattamente di cosa si deve occupare nella risoluzione di un quesito, in quanto possono essere confusi i livelli professionali fra i "vissuti" di un soggetto da esaminare - adulto o minore che sia - e le prove di una sua eventuale colpevolezza, aspetto quest'ultimo che non compete alla valutazione del perito-psicologo. Tale "conflitto", peraltro, molto spesso per lo psicologo non esiste, in quanto viene immaginato come "investigativo" il suo ruolo, soprattutto nei casi di abuso sessuale su minore o nelle cause di affidamento minorile, laddove peraltro la conflittualità è più elevata.
Sempre l'art. 3 delle Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense, 2° comma (**"Non accetta di offrire prestazioni su argomenti in materia in cui non sia preparato e si adopera affinché i quesiti gli siano formulati in modo che egli possa correttamente rispondere".**), sembra venirci in aiuto, in quanto proprio per la particolare delicatezza del ruolo, per il fatto di poter essere causa del destino di altre persone attraverso giudizi, considerazioni e analisi, lo psicologo - seguendo l'indicazione del presente articolo - non dovrebbe fornire il proprio apporto professionale su argomenti di cui non possiede la giusta preparazione, se esulano dunque, anche parzialmente, dai propri compiti e competenze. Non dovrebbe, ad esempio, utilizzare metodologie di cui non ha la necessaria preparazione (test psicologici, interviste strutturate, colloqui clinici, valutazioni attraverso analisi teoriche, ecc.), dovrebbe invece utilizzare soltanto quanto è di propria competenza specifica, delegando ad altri esperti tecniche e strumenti metodologici di cui non ne ha una profonda e radicata esperienza.

Ciò viene anche riferito alla formulazione dei quesiti da parte del giudice in contesto peritale e dunque sull'opportunità che possa, lo psicologo, fornire il proprio contributo senza entrare nel merito investigativo-giudiziario che, ovviamente, non gli compete.
D) Nello specifico, come altra problematica, direttamente conseguente a quella precedente del punto C), vi è anche la difficoltà di comprendere i differenti ruoli fra lo psicologo giuridico e lo psichiatra forense, fra avvocato e CTP, fra CTU e CTP, fra perito e magistrato e fra CTP e le parti in causa, sia in civile che in penale.
Proprio per tutte le difficoltà e problematiche finora evidenziate, gli operatori giuridici - il magistrato in primis - spesso non hanno chiarezza del ruolo dello psicologo, confondendo i piani e i livelli professionali di chi opera all'interno dei tribunali.

E) Un'altra rilevante problematica che emerge nell'ambito psicologico-giuridico è la mancanza di criteri e parametri metodologici nello svolgimento di una perizia o CTU da parte dello psicologo e, di conseguenza, nella stesura della relazione peritale. Molto spesso gli psicologi si trovano in difficoltà nell'affrontare un incarico peritale proprio per questo tipo di lacuna metodologica e ciò porta a determinare anche una ulteriore divaricazione professionale dallo psichiatra forense (figura spesso vicina a livello operativo) che, al contrario, possiede in senso generale, per i suoi studi, maggiori confini e tracce prestabilite nello svolgimento di una perizia che lo preservano quantomeno dalle critiche di soggettività nella procedura e nella prassi. A questo proposito, l'art. 6 delle Linee Guida Deontologiche dello Psicologo Forense, 1° comma **("Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili")**, suggerisce un aspetto importante per la chiarezza nella comunicazione con tutti gli operatori giuridici. Infatti, in questo articolo viene chiaramente specificato che lo psicologo forense è tenuto ad utilizzare metodologie scientificamente affidabili e ciò sembra particolarmente importante per ridurre gli aspetti soggettivi e non riconosciuti dalla comunità scientifica dei metodi utilizzati in ambito forense.
Inoltre, appare necessaria la vera conoscenza - acquisita oltre che con studi e aggiornamenti anche con l'esperienza - di strumenti metodologici riconosciuti scientificamente validi, come ad esempio l'utilizzo dei test psicologici che presuppongono preparazione e competenze non solo testologiche e psicometriche, ma anche e soprattutto competenze cliniche, psicopatologiche e psicodinamiche, facendo bene attenzione ad integrare elementi statistico-standardizzati normativi con elementi interpretativi.

Sempre a proposito di metodologia, un ruolo centrale nella specificità della psicologia giuridica è senz'altro quello della *psicodiagnostica forense,* in quanto ormai i Test psicologici - soprattutto quelli proiettivi ed il Rorschach in particolare - possono essere considerati parte integrante di qualunque esame psicologico e psichico delle perizie psichiatriche e psicologiche e delle consulenze tecniche d'ufficio, anche se l'esame della personalità in ambito penale nell'età adulta rappresenta tuttora motivo di discussione e di dibattito, in quanto, come è noto, di fatto è ancora vietata la perizia psicologica e criminologica (art. 220 c.p.p.).

Pur tuttavia, come chiariva F. Ferracuti (1989), ciò che avviene è *"un aumento delle perizie psicologiche mascherate da perizie psichiatriche",* anche negli accertamenti sulla capacità di intendere e di volere, ovvero sulla imputabilità, in relazione all'eventuale presenza di infermità mentale (artt. 85, 88, 89 c.p.).

Per quanto riguarda l'ambito minorile, l'esame della personalità - e dunque l'utilizzazione dei test - viene molte volte addirittura richiesto e specificato nei quesiti posti dal giudice, sia in penale nel minore autore di reato, sia ad esempio, in relazione a perizie su minori vittime di abusi sessuali o maltrattamenti, con quesiti prettamente psicosociali; sono queste, per G. L. Ponti (1987), *"perizie del tutto particolari, più psicologiche che psichiatriche".*

Anche in civile, in casi di affidamento minorile in coppie separate, l'esame della personalità viene spesso richiesto addirittura a tutti i componenti del nucleo familiare. In questo tipo di consulenza, a livello metodologico l'esame psicodiagnostico dovrebbe essere orientato, tra gli altri esami, all'utilizzo dei Test di Personalità e Proiettivi integrati ad una lettura psicodinamica e relazionale della situazione e degli individui, quindi del contesto familiare.

Concludendo queste brevi note sulle difficoltà e sulle problematiche che lo psicologo forense incontra nello svolgimento della propria attività, non resta che auspicare di poter affrontare - nei seminari, nelle sedi didattiche e formative, e nella programmazione - in modo concreto e pragmatico tutti i nodi emersi, secondo linee progettuali che possano assumere un carattere ed una connotazione di ampio respiro culturale nel

confronto importante e necessario con le altre categorie professionali legate alla psicologia giuridica.

Lo stato della formazione in Italia per gli operatori psicologico-giuridici

di
Stefano Mariani

Resp. Settore Clinico CEIPA
Socio Ordinario AIPG

L'attenzione dei maggiori esperti che operano nel settore forense si sta attualmente concentrando verso lo studio e l'organizzazione di quei principi che nel prossimo futuro dovranno orientare, a livello teorico, le basi strutturali della formazione per i nuovi tecnici che desidereranno esercitare nell'ambito psicologico-giuridico. L'esigenza di questa attenta riflessione appare soprattutto motivata dal tentativo di garantire una più elevata qualificazione professionale proprio in un momento storico che molti definiscono cruciale, considerando l'importanza di un fenomeno che cresce per complessità e dimensioni. Appare sempre più chiaro il fatto che una risposta consapevole e puntuale alle questioni poste negli ambiti giudiziari in cui gli psicologi sono chiamati ad intervenire, deve necessariamente implicare un' elevata competenza tecnica. L'attualità ed il rilievo delle motivazioni che sostengono tali approfondimenti ad opera della comunità scientifica hanno orientato i propositi di questo articolo, spingendoci a penetrare nel complesso scenario della competenza psicologico-giuridica in Italia. Il tentativo è quello di fornire un contributo all'attuale dibattito, individuando alcune direttrici ed orientamenti di fondo capaci, per quanto possibile, di recuperare le inclinazioni presenti nei multiformi iter formativi maturati all'interno delle diverse scuole e corsi di specializzazione in Psicologia Giuridica. Per costruire dei punti sui quali avviare la nostra riflessione abbiamo rivolto l'attenzione tanto ai Corsi post-universitari, che a quelli promossi da istituti ed associazioni private.

Nel complesso panorama della formazione vale comunque la pena premettere che il 30% della preparazione viene promossa in ambito universitario, anche se non possiamo considerare questi iter accademici come finalizzati all' acquisizione di un tipo di competenza strettamente mirata ad operare sul campo.

I Corsi di Perfezionamento occupano il 23% dell'attività didattica di tipo universitario, mentre la fetta più cospicua spetta agli istituti privati con il 46%.

Rispetto la dislocazione geografica, questa appare piuttosto disomogenea.

La concentrazione delle opportunità didattiche sembra, infatti, ripartita quasi in maniera equivalente tra nord e centro Italia, rispettivamente con il 37% ed il 40%, lasciando al sud e isole il 20% del restante. Le strutture nazionali che si occupano di indirizzare le competenze degli psicologi in campo forense prevedono la possibilità che a questi, nei percorsi di insegnamento previsti, si affianchino altri specializzandi. Nel 46% dei casi si tratta di laureati in medicina, nel 37% di laureati in giurisprudenza. Per il 34% è prevista la partecipazione per operatori di altri settori come sociologi, laureati in scienze dell'educazione o scienze della comunicazione.

In una elevata percentuale dei casi da noi esaminati (31%) è prevista anche la partecipazione di studenti in procinto di conseguire la laurea. Operatori altamente specializzati nel campo giudiziario, come avvocati o magistrati, sono coinvolti, nella formazione psicologica, in misura estremamente ridotta (9%).

I dati che emergono fino a questo punto consentono una prima valutazione. Appare evidente come il grado di specificità richiesto, a chi accede a tali percorsi, non sia sempre elevato. Sembra emergere piuttosto un orientamento di tipo 'formativo-divulgativo' della materia, *conoscitivo* nel senso più lato del termine, quindi non particolarmente specialistico o comunque raramente indirizzato a creare una consistente specializzazione in un settore ristretto di conoscenza.

Il fatto che figure professionali eterogenee spesso trovino avvicinamenti scarsamente motivati da una precisa strategia didattica, rende sempre più debole il filo che dovrebbe legare gli stessi strumenti didattici agli obiettivi che tali corsi intendono raggiungere.

Sarebbe opportuno auspicare una diversificazione tra orientamenti didattici tesi a *divulgare,* da quelli strettamente ed altamente specialistici, destinati ad affinare gli strumenti di chi opera nel settore. Il terreno formativo-informativo di scambio appare, quindi, troppo dissimile e composito, tanto da compromettere potenzialmente una imprescindibile integrazione di abilità come continuamente auspicato da esperti del settore. Nel tentativo di garantire delle direttive generali, come accennato spesso di tipo prevalentemente divulgativo, aumenta il rischio di creare un terreno che è solo apparentemente capace di integrare diverse competenze.

Molti istituti ed associazioni, per esempio, offrono una formazione a più livelli, rispetto diverse aree di intervento in corsi di formazione relativamente brevi per durata ed ore di lezione effettuate, mentre appaiono in misura fortemente ridotta (9%) i corsi che potremmo definire *altamente specialistici.*

Come dire che aspettative formative consistenti da un punto di vista teorico non sembrano poter essere in tutti i casi supportate da un tempo di studio adeguato se non si considerano attentamente gli obiettivi che le diverse scuole si prefiggono di raggiungere.

Non considerando la formazione universitaria, in circa il 60% dei casi ci troviamo di fronte a lezioni strutturate semestralmente dove vengono, allo stesso tempo, trattati temi estremamente complessi ed eterogenei tra di loro.

Nel 40% circa dei casi, infatti, le svariate aree si sovrappongono e si combinano differentemente.

Corsi unicamente di Psicologia Giuridica occupano circa il 30% dei casi. Vengono affiancati per il 48% da insegnamenti di Criminologia, per il 3% da quelli di Medicina Legale e per l'11% dalla Psicodiagnostica Forense.

Il 3% delle strutture prese in considerazione propone ambiti di applicazione ed approfondimento vaghi, eccessivamente confusi e, quindi, scarsamente definibili. Questo quadro delinea la necessità di una maggiore attenzione al legame esistente tra mete formative e gli strumenti necessari per conseguirle. In questo senso vale la pena di menzionare quello che è emerso rispetto alla qualità degli strumenti utilizzati. Mentre un po' ovunque i temi affrontati

sembrano coprire un arco esteso di argomenti (dalla definizione del campo di studi della psicologia giuridica, agli aspetti clinici, ai modelli di intervento), tale variabilità spesso non viene affiancata da indicazioni pratiche che consentano di individuarne le conseguenze dirette sul piano operativo. Solo il 3% delle strutture, per esempio, prevede l'utilizzo di video didattici che accompagnino le riflessioni teoriche. Infine è importante sottolineare un aspetto particolarmente rilevante. Solamente il 6% delle strutture considerate prevede un periodico informativo, escludendo quelle associazioni che operano solamente attraverso strumenti di questo tipo e che, quindi, non prevedono alcuna formazione 'sul campo'.

La competenza trasmessa rischia, quindi, oltre che di pagare il prezzo ad una scadente specificità, anche di rimanere fine a se stessa per la insufficienza di strumenti utili, come notiziari e pubblicazioni periodiche, a mantenere collegamenti e a garantire un aggiornamento imprescindibile per un campo in continua evoluzione. In questo senso è doveroso sottolineare come strumenti di questo tipo sarebbero, parallelamente, in grado di stimolare direttamente ed indirettamente spinte verso il campo della ricerca.

E' evidente, da quanto emerso, che la situazione appare, nella maggior parte dei casi, estremamente complessa e, a volte, disorganizzata dal punto di vista didattico. La speranza futura di una sistematizzazione a livello formativo si trasforma, quindi, in una legittima preoccupazione.

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI PSICOLOGIA GIURIDICA

Comitato di Redazione
Paolo Capri, Luisella de Cataldo, Anita Lanotte, Stefano Mariani

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343
E – mail: aipg.italia@tiscalinet.it
www.aipgitalia.org
Segreteria: lun. e merc. ore 10 – 14; ven. ore 14 – 18
Stampato in proprio
Finito di stampare il 31 maggio 2001